

Deliberazione n. 57/2023/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui

bilanci di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *"sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate"*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

CONSIDERATO che il Comune di Baselga di Pinè, avendo una popolazione superiore ai 5 mila abitanti, è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale, nonché ad approvare, se ne sussistono i presupposti, il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

CONSIDERATO che le Linee guida sul bilancio consolidato per l'anno 2021, il relativo questionario e le note metodologiche sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 17/SEZAUT/2022/INPR nell'adunanza del 4 novembre 2022 e che il termine per la trasmissione del questionario non era ancora scaduto durante la fase istruttoria, il Collegio, in analogia alla prassi adottata in sede di parifica dei rendiconti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento, esaminerà il bilancio consolidato dei comuni per l'esercizio 2021 in concomitanza dell'esame del rendiconto per l'esercizio 2022;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *"sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento; RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Baselga di Pinè rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, per la necessità di effettuare specifico approfondimento, in considerazione della presenza sul territorio comunale di concessioni estrattive di porfido;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021, trasmesso a questa Sezione di controllo il 19 settembre 2022 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baselga di Pinè, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 536 del 3 marzo 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 702 del 17 marzo 2023, di riscontro agli approfondimenti istruttori;

RILEVATO che il Comune di Baselga di Pinè ha approvato il rendiconto 2021 in data 29 luglio 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 23 giugno 2022, oltre la scadenza del 30 maggio 2022;

VISTE le ordinanze n. 16/2023 del 20 aprile 2023 e n. 17/2023 del 21 aprile 2023, con le quali il Presidente ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Giuseppina Mignemi, giusta ordinanza del Presidente n. 16 del 12 settembre 2022 ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali, nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora*

l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli*

obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Baselga di Pinè, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	3.767.892,30
- Parte accantonata (lett. B)	1.614.738,38
- Parte vincolata (lett. C)	267.029,23
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	129.952,28
- Parte disponibile (lett. E)	1.756.172,41
- Fondo finale di cassa	2.527.082,68
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	73,35%
- Residui attivi finali	4.419.798,07
- Residui passivi finali	1.656.303,53
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	766.723,05
- Risultato di competenza (W1)	1.282.382,15
- Equilibrio di parte corrente (O3)	817.080,59
- Equilibrio complessivo (W3)	1.227.196,80
- Sostenibilità dei debiti finanziari	0,72%
- Risultato economico di esercizio	25.587,04
- Attivo patrimoniale	58.446.624,53
- Passività patrimoniali	29.672.577,55
- Patrimonio netto	28.774.046,98

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 536 del 3 marzo 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 e nell'invio dei dati contabili alla BDAP;
- criticità contabili emerse dalla compilazione del questionario;
- percentuale di accertamenti relativi al contrasto all'evasione tributaria sul totale degli accertamenti dell'anno afferenti al titolo I;
- incidenza della parte vetusta (ante 2016) sul totale dei residui attivi;

- rapporti creditorî e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- corretta costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione riferito ai ristori Covid-19;
- progetti finanziari con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- attività di cava di porfido.

In esito alle predette richieste, con nota del 17 marzo 2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 702 di pari data, a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Baselga di Pinè ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2021 in data 29 luglio 2022 e, quindi, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 23 giugno 2022 e, quindi, oltre il termine del 30 maggio 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura prevista dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019, al 30 giugno 2020), "*si applica la*

disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali" (art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), ed in particolare, l'art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, "la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni" (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Pertanto, il Comune di Baselga di Pinè, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP oltre i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato "Banca dati delle amministrazioni pubbliche"), così prevede: *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge."*

La BDAP risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *"di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura"* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *"finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci"* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Inoltre, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'inevitabilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *"per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005*

e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.”.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *“per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.”*.

A fronte dell'inosservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”*.

In tale logica, si è anche configurato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (*cfr.* Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-*ter*. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-*ter*, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 2023, n. 6, ha, peraltro, previsto che *“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori”*.

Come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Baselga di Pinè, nel periodo di inadempimento degli obblighi di approvazione del rendiconto e di trasmissione dei dati alla BDAP, dal 1° maggio al 28 luglio 2022, ha effettuato sole assunzioni di operatori d'appoggio per le scuole dell'infanzia comunali.

Al riguardo, l'Ente ha rappresentato come tali assunzioni rivestano carattere di obbligatorietà, nel rispetto dell'assetto organizzativo delle scuole dell'infanzia imposto dalla Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione del Piano annuale delle scuole dell'infanzia di cui alle deliberazioni della

Giunta Provinciale n. 964 dell'11.06.2021 (anno scolastico 2021/2022) e n. 2278 del 23.12.2021 (integrazione e prolungamento calendario scolastico dal 1° luglio al 29 luglio 2022).

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e di trasmissione dei relativi dati alla BDAP, verificando che l'acquisizione sia avvenuta con esito positivo.

5. Il Comune di Baselga di Pinè risulta interessato da attività estrattive relative a cave di porfido di proprietà comunale, frazionale e privata.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di comunicare, con riguardo alle cave di proprietà affidate in concessione, l'anno di affidamento e la scadenza dello stesso, il prezzo di aggiudicazione della concessione, i quantitativi estratti, i canoni accertati e riscossi per il triennio 2019-2021.

Per le concessioni e per le cave di proprietà, è stato poi chiesto di comunicare gli importi accertati e riscossi, relativi all'anno 2021, dei contributi per l'esercizio dell'attività di cava, di cui all'art. 15 della l.p. n. 7/2006, con evidenza degli eventuali importi da riscuotere e l'iter aggiornato delle procedure di incasso.

Inoltre, è stato chiesto di descrivere le modalità di comunicazione del materiale estratto da parte del concessionario e le procedure di controllo poste in essere dall'ente, anche con riferimento agli ulteriori obblighi previsti dal disciplinare di concessione, nonché di segnalare la data di nomina e le generalità del funzionario responsabile del procedimento, gli avvicendamenti nell'incarico e se, presso il comune, è stata programmata la misura della rotazione.

Il settore risulta disciplinato dalla l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, recante la "*Disciplina dell'attività di cava*", nell'ambito delle competenze primarie esercitate dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.

Per quanto riguarda le cave, la Provincia esercita un ruolo di governo attraverso la pianificazione (piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, definito "Piano cave").

I comuni approvano il programma di attuazione, che fissa i criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal Piano Cave e rilasciano i titoli minerari per l'esercizio dell'attività di cava (autorizzazioni e concessioni), su parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

La Giunta provinciale, in attuazione dell'art. 35 della citata l.p. n. 7/2006, ha definito, con proprie deliberazioni, i criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata, da ultimo con provvedimento n. 2196 del 22 dicembre 2020, valevole a partire dall'anno 2021.

In particolare, il valore del materiale estratto è determinato sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dalla ditta concessionaria quadrimestralmente su specifico modulo, che devono essere oggetto di idonei controlli di veridicità, da parte dell'amministrazione comunale, su un campione pari ad almeno il 40% delle aziende concessionarie attive, con verifica di ciascuna ditta almeno una volta nell'arco del triennio.

Relativamente alla "resa" del materiale estratto, il Comune può ricorrere, anche mediante verifiche di tipo statistico effettuate da personale esperto del settore con l'asportazione di idonea quantità di materiale "tout-venant".

Per quanto riguarda la determinazione del canone, le delibere della Giunta provinciale, diramate nel corso degli anni, prevedono altri parametri, quali i livelli occupazionali, il possesso di certificazioni ambientali, ecc.

È previsto il canone minimo di 25 mila euro annui, allo scopo di garantire un introito minimo per le amministrazioni comunali interessate, peraltro riducibile in presenza di specifici presupposti (es. esaurimento del lotto, fattori esterni non imputabili al concessionario che impediscono lo sviluppo del progetto, ecc.).

Dal riscontro istruttorio, l'ente ha riferito che le concessioni alla coltivazione delle cave di porfido nell'area estrattiva di S. Mauro riguardano i lotti dal n. 2 al n. 10, insistenti su suoli di proprietà frazionale (riguardano le pp. ff. 2454/2 e 2454/1 C.C. Baselga di Pinè I).

In particolare, la p.f. 2454/2, gravata da diritto di uso civico, in CC Baselga di Piné I, sulla quale ricadono i lotti n. 2 e n. 3 dell'area estrattiva di San Mauro, è proprietà intavolata del Comune di Bedollo - quota 2421/10000, delle Frazioni di Baselga, Ricaldo, Rizzolaga, Sternigo, Tressilla e S. Mauro del Comune di Baselga di Pinè - quota 2776/10000, delle Frazioni di Faida, Miola, Montagnaga e Vigo del Comune di Baselga di Pinè - quota 3385/10000, delle Frazioni di Lona e di Lases del Comune di Lona Lases - quota 1418/10000, mentre la p.f. 2454/1, gravata da diritto di uso civico, in CC Baselga di Piné I, sulla quale insistono i lotti dal n. 4 al n. 10 dell'area estrattiva di San Mauro è proprietà intavolata della Frazione di S. Mauro del Comune di Baselga di Pinè - quota 2727/10000 e della Frazione di Tressilla del Comune di Baselga di Pinè - quota 7273/10000.

In relazione al calcolo del canone di escavazione, l'Ente ha evidenziato che, per i lotti n. 2 e n. 3, le rispettive concessioni prevedono precise modalità per l'esecuzione dei rilievi, per il calcolo dei volumi e per la determinazione del canone da parte dell'ASUC di Miola.

Per i lotti dal n. 4 al n. 10, invece, tutte le operazioni connesse alla determinazione e riscossione dei canoni di escavazione sono di competenza dall'ASUC di Tressilla, designata a tali funzioni.

Restano, infine, di proprietà del Comune unicamente *ex* strade comunali sdemanializzate e direttamente assegnate alle cave contigue.

L'Ente ha, poi, dichiarato che il contributo previsto dall'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, è determinato sulla base del volume totale asportato nell'anno di riferimento (anno 2021), comunicato dalle Ditte (operanti in tale anno) a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specificando, altresì, che, per effettuare verifiche puntuali delle dichiarazioni, si renderebbe necessaria, annualmente, l'esternalizzazione di incarichi specialistici, con costi, per il Comune, superiori al gettito introitato.

In conclusione, il Collegio, preso atto di quanto riferito dal Comune e a fronte della situazione di fatto, sottolinea l'importanza che l'ente assicuri una fattiva vigilanza, anche nel caso di gestione da parte delle ASUC (*cf.* nota PAT, prot. 5961 del 15 giugno 2021), anche per escludere eventuali ipotesi di danno erariale.

Con riguardo ai soggetti incaricati quali responsabili del procedimento, trattandosi di attività a elevato rischio di *mala gestio*, ai sensi della legge n. 190/2012, la Sezione raccomanda anche di valutare la possibilità di assicurare la rotazione nel relativo incarico e, nel caso le condizioni di fatto non rendano possibile l'adozione della misura, di prevedere interventi compensativi in grado di mitigare il rischio predetto.

6. Nel corso dell'istruttoria, è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT, stanziati a favore del comune, in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo, entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie, nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito, si sintetizzano gli esiti del monitoraggio:

MISURA	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	SOMME INCASSATE A TITOLO DI ANTICIPO	ESITO MONITORAGGIO
M1C1I1.2 Ablitazione al cloud per le PA locali	H81C22001350006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione	101.208	101.208	-	In fase di contrattualizzazione (termine entro il quale concludere il contratto con il fornitore: 10.09.2023) Decreto di finanziamento: 14.12.2022 Termine contrattualizzazione: 10.09.2023 Termine realizzazione: 15 mesi dal contratto
M1C1I1.4.1 Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	H81F22001670006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	155.234	155.234	-	Nel mese di gennaio 2023 è stato perfezionato il contratto con il fornitore. Sono in fase di avvio le attività progettuali che dovranno essere ultimate entro 12 mesi dal contratto Decreto di finanziamento: 19.09.2022 Termine contrattualizzazione: 16.06.2023 Termine realizzazione: 12 mesi dal contratto
M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	H81F22002540006	Applicazione appio	7.203	7.203	-	In attesa della proposta tecnico economica del Consorzio dei Comuni/Trentino Digitale. Termine entro il quale concludere il contratto con il fornitore: 02.05.2023 Decreto di finanziamento: 02.11.2022 Termine contrattualizzazione: 02.05.2023 Termine realizzazione: 8 mesi dal contratto
M1C1I1.4.4 Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	H81F22002430006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale	14.000	14.000	-	In attesa della proposta tecnico economica del Consorzio dei Comuni/Trentino Digitale. Termine entro il quale concludere il contratto con il fornitore: 25.11.2023 Decreto di finanziamento: 30.11.2022 Termine contrattualizzazione: 25.11.2023 Termine realizzazione: 1 mesi dal contratto
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H82E22000250001	Rifacimento puntuale e/o porzione/componenti tratti diversi di illuminazione pubblica	110.000	70.000	-	I lavori sono sospesi in attesa della consegna dei corpi illuminanti. Si presume che l'opera sarà conclusa entro l'estate e comunque non oltre il 31.12.2023 Intervento da completare entro il 31.12.2023. M2C4 INVESTIMENTO 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Target EU 31.12.2023 "Completare almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata con almeno il 30% degli investimenti destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H83G20000140004	Rifacimento puntuale e/o porzione/componenti tratti diversi di illuminazione pubblica	80.000	70.000	35.000	Opera regolarmente eseguita e ultimata entro il 31.12.2021. La contabilità finale è stata approvata con determinazione nr. 493 di data 01.07.2021 Non era previsto cronoprogramma in quanto trattasi di opere finanziate originariamente con contributi ex L. n. 160/2019 e confluite nel PNRR successivamente alla loro ultimazione
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H89J21006960003	Rifacimento puntuale e/o porzione/componenti tratti diversi di illuminazione pubblica	70.000	70.000	32.249	Opera regolarmente eseguita e ultimata entro il 31.12.2022. La contabilità finale è stata approvata con determinazione nr. 395 di data 25.05.2022 Non era previsto cronoprogramma in quanto trattasi di opere finanziate originariamente con contributi ex L. n. 160/2019 e confluite nel PNRR successivamente alla loro ultimazione
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H89J21007340003	Realizzazione impianto fotovoltaico	40.000	40.000	28.500	Opera regolarmente eseguita e ultimata entro il 31.12.2022. La contabilità finale è stata approvata con determinazione nr. 30 di data 17.01.2022 Non era previsto cronoprogramma in quanto trattasi di opere finanziate originariamente con contributi ex L. n. 160/2019 e confluite nel PNRR successivamente alla loro ultimazione
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H89J21007530007	Rifacimento puntuale e/o porzione/componenti tratti diversi di illuminazione pubblica	52.500	30.000	59.646	Opera regolarmente eseguita e ultimata entro il 31.12.2022. La contabilità finale è stata approvata con determinazione nr. 858 di data 12.10.2022 Non era previsto cronoprogramma in quanto trattasi di opere finanziate originariamente con contributi ex L. n. 160/2019 e confluite nel PNRR successivamente alla loro ultimazione
M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	H85E22000140001	Realizzazione asilo nido comunale	3.114.489	2.441.105	-	Sono in fase di acquisizione i pareri obbligatori sul progetto definitivo e appena completati sarà avviata la progettazione esecutiva. Per quanto riguarda la gara d'appalto, l'Amministrazione ha aderito a Invitalia, che gestirà la procedura per l'individuazione dell'operatore economico al quale assegnare i lavori Il Milestone UE prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023; in caso di adesione a Invitalia detto termine è differito al 30 giugno 2023

P Q M

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Baselga di Pinè;

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- ad assicurare, con riferimento all'attività di cava di porfido, una fattiva vigilanza, anche nel caso di gestione da parte delle ASUC, pure al fine di escludere eventuali ipotesi di danno erariale;
- a proseguire ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento.

Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Baselga di Pinè (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Baselga di Pinè.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023.

Il Magistrato relatore
Cons. Giuseppina Mignemi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Pres. Anna Maria Rita LENTINI
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria
Per Il Dirigente
Dott. Aldo PAOLICELLI
Il funzionario
Marco ULACCO
(firmato digitalmente)